



CIRCOLARIABI SERIE LAVORO N. 73 - 31 LUGLIO 2000

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (Pos. AS/2110.4)

[Contratto collettivo nazionale di lavoro dell' 11 luglio 1999](#) - Chiarimenti applicativi

Si segnala agli Associati che nel corso della riunione del 5 c.m. tra la Delegazione ABI per le trattative in tema di lavoro e occupazione e le Segreterie nazionali dei Sindacati, l' Associazione ha chiarito alcuni profili applicativi del nuovo [contratto nazionale dell' 11 luglio 1999](#).

Ex premio di rendimento

Come noto, principio ispiratore della definizione della nuova struttura retributiva convenuta con il [ccnl 11 luglio 1999, Cap. IX, lett. A\), punto 2](#), è stato quello di una riforma a "costo zero", tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali (cfr., circolare ABI, Serie Lavoro, [n. 111/1999, pag. 73](#) e ss.).

Alla luce di tale criterio si è già precisato che le eventuali quote aziendali eccedenti le misure standard del premio di rendimento "non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione" (ferma l' opportunità che le singole aziende "rendano coerenti - se necessario - i "tempi di erogazione" delle quote in parola con quelli relativi all' attribuzione del giudizio professionale complessivo annuale"): cfr. la richiamata [circolare ABI, pagg. 75 e 77](#).

Pertanto, per quanto concerne specificamente la "dinamicità" dell' ex premio di rendimento in funzione degli inquadramenti tempo per tempo attribuiti al lavoratore, ovvero in relazione a scatti/assegni di anzianità maturati dall' interessato, è stato chiarito come da tali progressioni derivi il diritto alla "misura" dell' (eventuale) ex premio di rendimento corrispondente all' avanzamento acquisito, così come si sarebbe verificato ante ristrutturazione della retribuzione.

Sostituzione del lavoratore appartenente ai quadri direttivi

Relativamente alla nuova categoria contrattuale dei quadri direttivi (cfr. la citata [circolare ABI, pag. 14](#) e ss.), è stato chiarito come nei casi di sostituzione di tali lavoratori da parte di dipendenti inquadrati nelle aree professionali, questi ultimi, conformemente all' [art. 2103](#) c.c., hanno diritto, per il tempo della sostituzione, alla corresponsione del trattamento economico superiore corrispondente all' attività svolta, nonché all' applicazione del regime di "prestazione lavorativa" in luogo dell' orario di lavoro: conseguentemente, non troverà applicazione quanto previsto al [Cap. IV, punto 8](#), del [ccnl 11 luglio 1999](#) (banca delle ore o compenso per lavoro straordinario).